



**Città di LONATO del GARDA  
Provincia di Brescia**

**AREA AMMINISTRATIVA -**

**ORDINANZA SINDACALE  
n.438 del 06/12/2021**

**OGGETTO: Rettifica dell' ordinanza contingibile ed urgente n. 436 del 4/12/2021 per il contenimento del contagio da Coronavirus a tutela della salute pubblica – Conferma obbligo di utilizzo mascherine all'aperto per il periodo 06/12/2021 – 16/01/2022.**

**IL SINDACO**

**VISTE** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus Covid-19 e in particolare la legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza Nazionale al 31 dicembre 2021 estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n. 19 del 2020, convertito nella Legge n. 35 del 2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

**DATO ATTO** che allo stato attuale l'indice di diffusione del coronavirus covid-19 registra un aumento a livello nazionale, regionale ed anche comunale con conseguente aumento dei contagi;

**ATTESO** che è prevedibile che in occasione delle prossime festività natalizie si possano verificare occasionali concentrazioni di persone rispetto alla situazione di normalità, in prossimità dei pubblici esercizi o negli esercizi commerciali in prospettiva dell'intensificarsi dello shopping;

**RITENUTO**, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico, nel territorio del comune di Lonato del Garda occorra adottare ulteriori misure di prevenzione come l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto ed in prossimità dei pubblici esercizi o in luoghi dove, per consuetudine, possano facilmente verificarsi assembramenti di persone;

**RILEVATO** che l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede che sull'intero territorio nazionale, anche quando nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, è, tuttavia, necessario, per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

**TENUTO CONTO** delle indicazioni del Signor Prefetto di Brescia, con nota del 26/11/2021 indirizzate ai Sindaci dalla quale emerge che a seguito dell'analisi dei dati pandemici vi è la necessità di:

- sensibilizzare al rispetto diffuso dell'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento o comunque nei luoghi dove, anche per ragioni contingenti, sussista il rischio concreto di assembramenti;
- individuare gli ambiti del territorio comunale maggiormente soggetti a rischio di affollamento;
- adottare ordinanze sindacali per allertare e sensibilizzare la cittadinanza all'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VISTA l'ordinanza n. 436 del 4/12/2021 avente per oggetto "*Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica:*

- *obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree anche all'aperto in occasione dei Mercati, del Mercantico e della 64<sup>a</sup> edizione della Fiera agricola artigianale-commerciale*
- *obbligo del possesso delle certificazioni verdi per l'accesso ai pubblici esercizi anche all'aperto"*

**RITENUTO**, per ragioni connesse al rispetto del principio di proporzionalità, di limitare il provvedimento restrittivo volto ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, al mero obbligo di indossare all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi sopra indicati e dettagliati al punto 1 della predetta ordinanza, rimuovendo ogni riferimento ai pubblici esercizi e all'obbligo del possesso delle certificazioni verdi covid-19 rafforzate (c.d. "super" green pass) per i quali trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 alle quali si fa espresso riferimento;

**VISTI:**

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, come reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avuto particolare riguardo agli artt. 3 e 4;
- l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;
- l'art 32 della Legge n. 833 del 1978;

## **ORDINA**

- 1) **di rettificare**, per le motivazioni espresse in narrativa, **la propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 436 del 4/12/2021** nella parte in cui si richiamano i pubblici esercizi e l'obbligo di green pass rafforzato per i quali trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 alle quali si fa espresso riferimento;
- 2) di confermare pertanto il contenuto della predetta ordinanza per tutti i casi di cui al punto 1 prevedendo pertanto l'obbligo di indossare, anche all'aperto, **a decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 16 gennaio 2022**; i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
  - sempre quando non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale e si configurano assembramenti di persone
  - in particolare, l'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) è obbligatorio all'aperto nei seguenti casi:
    - nei pressi delle Chiese, all'entrata e all'uscita delle funzioni religiose;
    - nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e della fine delle lezioni;
    - in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
    - nella piazza Martiri della Libertà o nelle altre zone adiacenti dove si svolge il mercato settimanale (giovedì) e il mercato contadino (sabato mattina)
    - nella piazza Martiri della Libertà, via Tarello, Piazza Matteotti e in tutte le aree in occasione dello svolgimento della manifestazione del Mercantico (ogni terza domenica del mese)
    - nelle zone dove si svolgono le manifestazioni pubbliche. In merito, si precisa che per la 64<sup>a</sup> edizione della Fiera Regionale Agricola Artigianale e Commerciale di Lonato del Garda sarà adottata apposita ordinanza in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e della normativa nazionale e regionale vigente.
- 3) salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da € 400,00 ad € 1.000,00**, e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del Codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 2020;
- 4) le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19 del 2020 ed all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 33 del 2020;

**SI RISERVA**

di adottare ulteriori altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19

**DISPONE**

di intensificare i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

**DISPONE, altresì,**

di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- PREFETTURA BRESCIA
- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – DESENZANO E LONATO DEL GARDA

**IL SINDACO**

**Dott. Roberto Tardani**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa